

**N. R.G. 64897/2013**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **64897/2013** promossa da:

attore

contro

convenuta



## CONCLUSIONI

### Per l'attore:

- **Nel merito in via principale:** accertare e dichiarare che la si è resa  
inadempiente al contratto di prestazione di servizi bancari e finanziari, 1) in relazione all'obbligo di  
acquisire informazioni dal cliente ex art. 21 comma 1 lett. B) D.Lgs 58/98 e art 28 comma 1 lett. A) del  
Regolamento Consob 11522/ 1998; 2) in relazione alla effettuazione di negoziazioni/acquisti non  
autorizzati; 3) in relazione all'obbligo di fornire informazioni sulle caratteristiche delle singole  
operazioni ex art. 21 comma 1 D Lgs 58/1998 e art. 28 comma 2 del Regolamento Consob 11522/1998,  
4) in relazione all'obbligo di astenersi da operazioni in conflitto di interessi ex art. 27 comma 2 del  
Regolamento Consob 11522/1998, 5) in relazione all'obbligo di astenersi da operazioni non adeguate  
ex art. 29 del Regolamento Consob 11522/1998, 6) in relazione all'obbligo di comportarsi con  
diligenza, correttezza e trasparenza ex art. 21 comma 1 lett. A) del DLgs 58/1998; 7) in relazione alla  
Direttiva 94/47/CE attuata con il D.Lgs 9.11.1998 n. 427 poi assorbita dal T.U. delle leggi a tutela del  
consumatore; in relazione, infine, al mancato versamento di una rata del Mutuo contratto con Abbey  
National Bank e conseguente iscrizione del signor e per l'effetto dell'accertamento  
anche di uno solo dei predetti inadempimenti

- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare  
al signor la somma di € 110.000,00 a titolo di risarcimento del danni subiti da  
inadempimento contrattuale o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta e di  
giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Spese e competenze di lite rifuse

- **In via istruttoria:**



ammetersi prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. preceduti dalla locazione ‘ ’ di cui non è stata disposta l’ammissione indicando per testi i signori

Si chiede, ove se ne ravvisi la necessità, che venga nominato un consulente tecnico contabile per accertare le caratteristiche degli investimenti effettuati dal signor nelle operazioni oggetto di contenzioso e descritte in atti e la loro adeguatezza o meno rispetto alla provata necessità di investire una somma a breve termine, oltre alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dal signor Iacone con detti tipi di investimento oltre alla sussistenza del conflitto di interessi tra e la società di intermediazione immobiliare che ha promosso la vendita delle multiproprietà e fatturato l’intermediazione immobiliare.

Per la convenuta:

- rigettare tutte le domande proposte dall'Attore in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi svolti;
- condannare la Sig.ra - nella denegata ipotesi fosse accolta, anche in forma gradata, la domanda dell'Attore volta a sentir accertare la violazione del dettato di cui agli artt. 21 del Tuf e 28 del Regolamento Consob 1152211998 e/o nel caso in cui venisse accertata la negoziazione non autorizzata defili investimenti per non essere stata consegnata all'Attore la relativa documentazione contrattuale - a corrispondere direttamente all'Attore quanto risultasse dovuto in suo favore.
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successive occorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la





entrambe vincolate per 20 anni;

- che la \_\_\_\_\_ convinceva l'attore addirittura ad accedere a un finanziamento da parte della \_\_\_\_\_ di euro 10.000,00, garantito dagli investimenti sopra ricordati, al fine di disporre di mezzi per procedere a ulteriori investimenti, nonchè a conseguire un fido di euro 25.000,00;
- che, tardando la impresa costruttrice a ultimare l'immobile promesso in vendita, la \_\_\_\_\_ il 14.10.2004 convinceva l'attore ad acquistare tre multiproprietà nel \_\_\_\_\_ sostenendo come il prezzo di acquisto fosse un affare e che la locazione delle stesse avrebbe consentito di coprire i costi di gestione, oltre ad assicurare un utile;
- che, inoltre, la \_\_\_\_\_ assicurava l'attore che, nel momento in cui egli avesse voluto alienare le multiproprietà, ella stessa avrebbe operato al fine di facilitare tale operazione di disinvestimento;
- che nel novembre 2004 finalmente veniva ultimata l'abitazione promessa in vendita, per cui l'impresa costruttrice chiedeva all'attore di procedere con la stipula del contratto definitivo;
- che, dovendo l'attore utilizzare, secondo i programmi originari, la somma di euro 50.000,00 derivante dal ricavato della vendita del proprio precedente immobile, oltre che accendere un mutuo di euro 60.000,00, si recava presso la \_\_\_\_\_ per conseguire il finanziamento;
- che, tuttavia, qui riceveva un rifiuto, dal momento che il suo nominativo risultava essere segnalato come "debitore inadempiente";
- che, effettuate le verifiche, apprendeva come detta segnalazione nasceva dal mancato pagamento di una rata di mutuo acceso dallo \_\_\_\_\_ nel 2001 presso la \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ concomitanza con l'apertura del conto corrente presso \_\_\_\_\_



- che, infatti, l'attore aveva dato disposizione perchè la banca convenuta provvedesse al pagamento delle rate di detto mutuo, rate che erano state tutte periodicamente addebitate sul suo conto corrente;
- che, viceversa, la \_\_\_\_\_ non aveva provveduto al pagamento di una di esse, nonostante il relativo importo fosse stato addebitato all'attore;
- che l'attore si attivava per ottenere la cancellazione della segnalazione, la quale veniva conseguita solo il 9.12.2004;
- che, nel frattempo, l'attore scopriva che la cifra di euro 60.000,00 investita su consiglio della Corvino era andata persa, per cui, invece di dover fare un mutuo da euro 60.000,00, come programmato, si trovava costretto ad accendere un mutuo per la superiore somma di euro 110.000,00;
- che, alla richiesta avanzata alla \_\_\_\_\_ di disinvestire le polizze, apprendeva che alcune di esse erano vincolate per 20 anni e che, pertanto, la sua richiesta non poteva essere evasa;
- che, chieste spiegazioni alla \_\_\_\_\_, questa dapprima imputava la situazione a un errore, dopo di chè si rendeva irreperibile;
- che, nel frattempo, l'impresa costruttrice sollecitava la stipula del contratto definitivo, la quale aveva luogo il 2.3.2005, con un ulteriore esborso da parte dell'attore di euro 3.400,00 a titolo di risarcimento danni per il ritardo nell'acquisto;
- che, a fronte della perdita degli investimenti, l'attore, per poter far fronte alle spese conseguenti all'acquisto dell'immobile, era costretto ad accendere due ulteriori finanziamenti, con conseguenti oneri relativi;



- che, ancora, essendo trascorso oltre un anno tra la vendita della propria abitazione e l'acquisto della nuova, l'attore era costretto a integrare il versamento i.v.a., avendo perso l'opportunità di avvalersi della tassazione agevolata;
- che a tale titolo, infatti, l'Agenzia delle Entrate chiedeva una integrazione di euro 4.546,79;
- che, infine, l'attore non riusciva a vendere sul mercato le multiproprietà, le quali non avevano reso utili neppure attraverso la locazione;
- che nessun aiuto sotto tale punto di vista veniva reso dalla \_\_\_\_\_ nonostante le promesse in tal senso ad opera della \_\_\_\_\_
- che ciò aveva comportato una perdita a carico dell'attore a titolo di spese condominiali che nel corso degli anni era arrivata a circa euro 25.000,00;
- che, complessivamente, l'attore aveva patito una perdita di euro 16.591,50 nell'investimento nelle polizze unit linked, di euro 853,70 nell'investimento in fondi comuni, di euro 47.461,03 quale prezzo pagato per le multiproprietà, di euro 25.000,00 quali spese condominiali relative a tali multiproprietà, di euro 1.028,49, quale costo di estinzione del finanziamento acceso presso la \_\_\_\_\_ di euro 4.546,79, quale integrazione dell'i.v.a. per l'acquisto della nuova abitazione, di euro 1.762,86 quale costo sostenuto per un finanziamento resosi necessario per poter fronteggiare tali spese, di euro 1.576,80 quali oneri relativi a un secondo finanziamento, euro 3.400,00 quale risarcimento dei danni corrisposti all'impresa costruttrice per il ritardo con cui era stato stipulato il contratto definitivo di compravendita ed euro 25.000,00 quali maggiori oneri discesi dalla necessità di stipulare un mutuo da 110.000,00 euro, a fronte del programmato mutuo da euro 60.000,00;
- che il danno ascrivibile alla convenuta, nel suo complesso, ammontava a euro 110.000,00;



- che la banca, infatti, si era resa inadempiente innanzitutto all'obbligo proprio dell'intermediario di acquisire informazioni in ordine al proprio cliente e di rendere informazioni in ordine agli investimenti proposti;
- che non risultava prova degli ordini di investimento, i quali, pertanto, dovevano considerarsi non autorizzati;
- che gli investimenti erano stati effettuati in regime di conflitto di interessi e, in ogni caso, non erano adeguati alle esigenze del cliente.

Si costituiva ritualmente in giudizio la \_\_\_\_\_ contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come le polizze unit linked non fossero soggette alla invocata disciplina del Testo Unico Finanziario, essendo state stipulate nel 2004; che i fondi pensione, così come l'investimento in un fondo di diritto irlandese risalivano al 2002, ossia a due anni prima della subentrata esigenza di liquidità degli investimenti attorei; che l'attore non aveva voluto fornire informazioni in ordine alla sua situazione finanziaria; che l'acquisto delle multiproprietà era un investimento immobiliare, estraneo all'ambito di operatività del TUF; che, in ogni caso, le perdite menzionate dall'attore o non erano riconducibili agli investimenti effettuati, o erano inesistenti.

In ogni caso la convenuta veniva autorizzata a chiamare in causa \_\_\_\_\_, per essere eventualmente manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree.

Nessuno si costituiva per la terza chiamata in causa, la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace.

Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice rinviava all'udienza del 9.6.2016 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e, ad opera della convenuta, anche di memoria di replica.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e, pertanto, possono trovare accoglimento nella limitata misura che di seguito si indica.

Parte attrice, infatti, inquadrando la vicenda con specifico riferimento a investimenti effettuati nel 2004 riguardanti il ricavato della vendita di un appartamento e all'inadeguatezza degli stessi rispetto alle richieste specifiche da egli avanzate al promotore finanziario (in sostanza di assicurare una facilissima liquidità degli strumenti di investimento da adottare, avendo egli la necessità di disporre del capitale nell'arco di due/tre mesi, al fine di acquistare l'immobile destinato a nuova abitazione); ha con estrema genericità introdotto contestazioni, essenzialmente incentrate su asserite violazioni della normativa specifica in materia di intermediazione finanziaria, riguardanti l'operato dell'intermediario finanziario anche con riferimento ad alcune operazioni di investimento risalenti a due anni addietro rispetto ai fatti introdotti in giudizio.

Anche, quindi, a voler dare per accertati i rapporti negoziali intercorsi fra l'attore e il promotore finanziario , con particolare riferimento alla richiesta di investire a brevissimo termine la disponibilità derivante dalla vendita del proprio immobile (ricostruzione, peraltro, avallata dalle testimonianze acquisite), al fine di valutare la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate con il presente giudizio sorge la necessità di esaminare analiticamente le singole voci di danno dedotte in giudizio e la condotta inadempiente che si assume essere stata posta in essere dalla ] e che avrebbe procurato tali pregiudizi.

Procedendo, quindi, secondo tale prospettiva, l'attore in primo luogo ha fatto richiamo alla sottoscrizione tra il marzo e il giugno 2004 di sette polizze vita Unit Linked per un valore complessivo di euro 50.500,00, il cui disinvestimento tra l'ottobre e il dicembre 2004 aveva comportato una perdita



di euro 16.591,50.

In relazione a tale primo profilo di contestazione sorge preliminarmente la necessità di correttamente individuare il quadro normativo applicabile.

Ebbene, le polizze Unit Linked hanno formato oggetto di inquadramento negli strumenti finanziari con l'introduzione dell'art. 25 bis TUF (2005) e dell'art. 1 lett. w bis TUF attuata con il D.L.vo 303/2006, applicabile dall'1.7.2007.

Per le polizze stipulate prima del luglio 2007, come nel caso di specie, si sono delineati tre differenti orientamenti giurisprudenziali: 1) si applica il codice delle assicurazioni e il Reg. ISVAP 5/2006, in quanto l'inclusione delle polizze tra gli strumenti finanziari ha avuto portata innovativa, con l'effetto che anche le polizze linked cosiddette pure (ossia quelle che non garantiscono in nessuna misura la restituzione del capitale) rimangono estranee alla disciplina finanziaria; 2) la prevalenza del carattere finanziario, quanto meno per le polizze linked pure, impone l'assimilazione e l'applicazione del TUF (es. Cass., 6061/2012), in quanto la nuova normativa avrebbe portata ricognitiva di dati economici preesistenti e la prevalenza deve essere data alla funzione economico giuridica assoluta (Appello Torino 16.11.2009); 3) l'art. 25 bis TUF ( che parla di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative), richiamando gli artt. 21 e 23 TUF, sarebbe riferibile solo a prodotti a contenuto esclusivamente finanziario, mentre l'art. 1 lett. w bis TUF sarebbe riferibile a tutte le polizze linked, compreso quelle pure, che comunque mantengono contenuti propriamente assicurativi.

Orbene, ritiene chi scrive che l'art. 25 bis del TUF abbia fatto riferimento a prodotti assicurativi differenti dalle polizze linked, le quali, pertanto, sino al luglio 2007 hanno continuato a essere disciplinate dal codice delle assicurazioni e dal Reg ISVAP; solo dal 2007, con il riferimento esplicito introdotto dall'art. 1 lett. w bis TUF, le polizze linked sono state assoggettate alla disciplina in materia



di intermediazione di strumenti finanziari.

Diversamente opinando, infatti, se si attribuisse all'art. 1 lett. w bis TUF portata meramente interpretativa (peraltro contraddetta dalla sua entrata in vigore differita), la coesistenza della disciplina potenzialmente applicabile (codice delle assicurazioni e TUF) avrebbe di fatto comportato l'effetto indesiderabile di "scaricare" sull'interprete l'onere di valutare in concreto il carattere prevalente o meno del contenuto finanziario rispetto a quello assicurativo, al fine di stabilire di volta in volta se a una determinata polizza linked debba essere applicata una disciplina piuttosto che l'altra, con la conseguenza di rendere assolutamente incerta e ondivaga la soluzione di volta in volta suscettibile di essere affermata.

Se così è, quindi, ne discende che alle polizze linked stipulate dall'attore non possa trovare applicazione la disciplina specifica dettata dal Testo Unico Finanziario, la cui inosservanza è stata invocata quale fonte di responsabilità da parte della convenuta (in ordine agli obblighi informativi ex art. 21, in materia di conflitto di interessi e di adeguatezza dell'investimento).

Peraltro va comunque rilevato come, con riferimento a tali investimenti, la difesa attorea abbia contestato un inadempimento informativo della convenuta suscettibile di essere prospettato in termini generali quale violazione delle obbligazioni accessorie operanti in relazione a tutte le relazioni negoziali e di cui l'art. 21 TUF costituisce una specificazione.

In particolare, infatti, l'attore ha contestato come la convenuta avesse ommesso di illustrare le caratteristiche degli strumenti consigliati e, quindi, sottoposti all'investimento; parte convenuta non ha provato il contrario, ossia di avere adempiuto e, al contrario, la circostanza che lo stesso attore avesse espressamente richiesto tipologie di investimento suscettibili di essere liquidate nel brevissimo tempo costituisce una indiretta conferma dell'inadempimento illustrativo della controparte, avendo questa



sottoposto un investimento che per definizione avrebbe dovuto articolarsi nel lungo periodo, quali appunto le polizze unit linked.

In sostanza, la netta divergenza tra gli interessi palesati dal cliente e lo strumento di investimento proposto portano a ritenere confermato come la \_\_\_\_\_ avesse completamente omesso di illustrare le caratteristiche del prodotto, violando in tal modo obblighi informativi che, al di là dell'inapplicabile art. 21 TUF al caso di specie, trovano comunque fondamento nei generali obblighi accessori di assistenza della controparte e di buona fede e correttezza.

Nè, nel caso di specie, può porsi in dubbio la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente del promotore finanziario e il danno poi patito dal cliente, dal momento che la provata esplicita richiesta di accedere a investimenti di pronta liquidità induce a ritenere con certezza che, qualora lo \_\_\_\_\_ fosse stato reso edotto delle caratteristiche delle polizze Unit Linked, si sarebbe astenuto dal sottoscriverle.

Va, viceversa, disattesa la pretesa risarcitoria quanto alla perdita patita (euro 853,70) con riferimento alla sottoscrizione nel 2002 di quote di un fondo irlandese; precisato che in relazione a tale investimento effettivamente trova applicazione la invocata disciplina del TUF, deve tuttavia registrarsi come le doglianze siano rimaste relegate in termini di assoluta genericità, non consentendo neppure di comprendere quali fossero le ragioni di inadempimento imputabili alla convenuta.

Come si è sopra detto, infatti, le pretese risarcitorie sono state ricollegate alla inosservanza da parte della \_\_\_\_\_ delle richieste effettuate nel 2004 dallo \_\_\_\_\_ di effettuare investimenti di prona liquidabilità; se così è, in difetto di ulteriori specificazioni, non è dato comprendere quali fossero state le condotte inadempienti dell'intermediario finanziario con riferimento a un investimento effettuato due anni prima.



Parimenti da disattendere è la pretesa risarcitoria ricollegata all'acquisto delle tre multiproprietà immobiliari: a prescindere dalla circostanza che il prezzo pagato di per sè non potrebbe costituire un danno, dal momento che l'attore ha effettivamente acquistato le multiproprietà, di cui è ancora titolare; va comunque osservato come in relazione a tali investimenti sia insostenibile la tesi di una mancata informativa da parte del promotore, dal momento che non è pensabile immaginare che lo Iacone non fosse consapevole delle caratteristiche proprie degli investimenti e della conseguente loro difficile liquidabilità.

Il fatto stesso, inoltre, che detti acquisti siano stati perfezionati in prossimità della data del rogito e comunque dopo che l'attore era stato già immesso nell'immobile da acquistare, in uno con la assoluta incompatibilità dell'investimento rispetto all'esigenza di disporre del capitale liquido, portano a ritenere che la scelta di acquisto fosse stata effettuata dall'attore del tutto consapevolmente, in un contesto assolutamente indipendente rispetto all'acquisto dell'immobile destinato a propria abitazione.

Le caratteristiche intrinseche di un investimento immobiliare sono, infatti, all'evidenza incompatibili con le esigenze palesate dall'attore, senza che ciò possa in alcun modo essere posto in discussione a fronte di generiche promesse di assistenza per il caso in cui il cliente avesse in un secondo momento deciso di alienare le multiproprietà.

Parimenti difetta di nesso di causalità il danno lamentato a titolo di oneri sostenuti dall'attore in seguito alla stipula di due ulteriori finanziamenti: la necessità di accedere a tali mutui, infatti, è stata ricollegata alla perdita dell'intero patrimonio investito tramite la ██████████ quando, viceversa, la perdita registrata, come si è visto, è rimasta circoscritta a poco più di euro 16.000,00 con le polizze unit linked; gli ulteriori pregiudizi, come si è detto e come si vedrà, non risultano infatti riconducibili alla condotta inadempiente della convenuta.



Stesso esito, infine, va affermato per l'integrazione dell'i.v.a. sull'acquisto della nuova casa e sull'importo pagato all'impresa costruttrice a titolo di risarcimento danni per il ritardo con cui è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita: precisato, infatti, come la liquidazione delle polizze unit linked fosse stata effettuata tra ottobre e dicembre 2004, deve rilevarsi come ciò avrebbe consentito di perfezionare il contratto definitivo entro l'anno dalla vendita del precedente immobile (avvenuta nel gennaio 2004) e, comunque, non può considerarsi essere stata la causa del ritardo sino al 2.3.2005 (con conseguente aggravio dell'i.v.a. e pretesa risarcitoria della alienante).

Per ultimo va rigettata anche la pretesa risarcitoria riferita ai maggiori oneri sopportati dall'attore per avere dovuto stipulare un mutuo di euro 110.000,00, anzichè di euro 60.000,00, come inizialmente programmato.

Parte attrice, infatti, nuovamente ha ricollegato la necessità di modificare il programma iniziale alla sopravvenuta indisponibilità delle somme oggetto di investimento; sennonchè si è visto come la perdita ricollegabile a tali investimenti non fosse stata di euro 50.000,00, ma di euro 16.000,00 e che le polizze, sia pure con tale perdita, comunque erano state liquidate in tempo per poter consentire all'attore di impiegare il ricavato nell'acquisto dell'immobile promessogli in vendita; se così è, pertanto, ne discende che la necessità di accedere a un mutuo di euro 110.000,00 sia sorta per ragioni differenti dall'investimento di scarsa liquidabilità rappresentato dalle polizze unit linked, derivando piuttosto da altre scelte autonomamente adottate dallo Iacone, quali, ad esempio, l'acquisto delle tre multiproprietà, quindi a ragioni non imputabili alla convenuta.

Quanto alla responsabilità della \_\_\_\_\_ con riferimento alla segnalazione di “debitore inadempiente” registrata a carico dell'attore dalla \_\_\_\_\_ per il mancato pagamento di una rata del precedente mutuo, deve rilevarsi come la dedotta condotta inadempiente della convenuta



risulti priva di capacità eziologica rispetto al pregiudizio (peraltro neppure esplicitato nella sua quantificazione) lamentato dall'attore.

La stessa difesa attorea, infatti, ha riferito come, di fronte all'iniziale diniego subito dallo Iacone alla richiesta di rilascio del mutuo programmato per l'acquisto della nuova abitazione, il problema era stato risolto con la rettifica della segnalazione pregiudizievole il 9.12.2004.

Tale tempistica rende conto di come l'attore avrebbe potuto, quindi, risolvere il problema in tempo per poter stipulare il contratto definitivo di compravendita entro l'anno dalla vendita del precedente immobile e che, pertanto, la necessità di attendere sino al 5.3.2005 sia dipesa da circostanze differenti, fra le quali, verosimilmente, proprio la necessità di cui si è detto sopra di incrementare il mutuo dalla somma programmata di euro 60.000,00 a quella poi richiesta di euro 110.000,00.

Per ultimo deve essere registrata la contraddittorietà della difesa attorea con riferimento alla contestazione in ordine all'assenza degli ordini di investimento: parte attrice, infatti, dopo asvere riconosciuto di avere disposto egli stesso degli investimenti oggi contestati, a suo dire per essere stato convinto in tal senso dalla [redacted] con la stessa difesa ha poi sostenuto come gli ordini di investimento per cui causa non sarebbero stati da egli impartiti.

La contraddittorietà delle difese sul punto articolate porta a rendere inammissibile la difesa incentrata sulla pretesa assenza di autorizzazione degli investimenti in esame.

Per le ragioni tutte, dovendosi prospettare una responsabilità della convenuta ex art. 1228 c.c. per il fatto posto in essere dal proprio ausiliario, la [redacted] deve essere condannata a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni una somma pari alla perdita patita in seguito al riscatto delle polizze unit linked e, quindi, euro 16.591,50, oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 29.12.2004 (data del riscatto dell'ultima polizza) al saldo.



Per effetto della domanda di manleva azionata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, essendo emerso come il pregiudizio risarcibile fosse disceso dalla condotta negligente posta in essere dall'ausiliario dell'istituto di credito, . va condannata a rifondere la

l' ogni esborso (compreso le spese legali) derivante a suo carico per effetto della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate sulla base degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, si liquidano, quanto all'attore, in complessivi euro 6.196,95, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 720,00 per spese generali ed euro 676,95 per rimborso spese; quanto alla convenuta in complessivi euro 6.197,27, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 720,00 per spese generali ed euro 677,27 per rimborso spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti della Banca condanna quest'ultima a pagare al primo a titolo di risarcimento danni la somma di euro 16.591,50, oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 29.12.2004 al saldo;
- in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata condanna quest'ultima a rifondere la prima di ogni esborso questa deve sostenere in forza della presente sentenza;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.196,95, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 720,00 per spese generali ed euro 676,95 per rimborso



spese;

- condanna la terza chiamata a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.197,27, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 720,00 per spese generali ed euro 677,27 per rimborso spese.

Così deciso in Milano il 4 ottobre 2016

Il giudice

Francesco Ferrari

